

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 gennaio 2010, n. 80.

Recepimento dell'Accordo Stato/Regioni del 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali sull'applicazione del regolamento CE n. 1907/2006 "Reach". Designazione dell'Autorità per i controlli sul Reach della Regione Umbria.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Maurizio Rosi;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di individuare quale Autorità regionale per l'adempimento dei compiti istituzionali per l'attuazione del regolamento Reach ed in particolare per le competenze di programmazione, coordinamento ed indirizzo inerenti i controlli ufficiali, la formazione e l'informazione, la Direzione regionale Sanità e servizi sociali;

3) di individuare quale istituzioni preposte alle attività di controllo per l'attuazione del regolamento Reach le Aziende Unità Sanitarie Locali, attraverso i Dipartimenti di Prevenzione, e l'ARPA;

4) di istituire un gruppo di coordinamento regionale per l'attuazione del regolamento Reach costituito dai seguenti soggetti che saranno nominalmente individuati con successiva determinazione dirigenziale:

— il dirigente responsabile del Servizio Prevenzione della Direzione regionale Sanità e servizi sociali, con funzioni di coordinatore del gruppo;

— n. 1 rappresentante della Direzione regionale Ambiente, territorio e infrastrutture;

— n. 1 rappresentante della Direzione regionale Sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro;

— n. 1 rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria;

— il direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL 1;

— il direttore del Dipartimento di Prevenzione della

ASL 2;

— il direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL 3;

— il direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL 4;

5) di nominare, come referente per la Regione Umbria nel gruppo tecnico di esperti che operano a supporto del Coordinamento Interregionale della Prevenzione (CIP) per le tematiche inerenti il regolamento Reach, la dr.ssa Manuela Mazzanti del Servizio Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell'Azienda USL n. 2;

6) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Vicepresidente

LIVIANTONI

(su proposta dell'assessore Rosi)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Recepimento dell'Accordo Stato/Regioni del 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali sull'applicazione del regolamento CE n. 1907/2006 "Reach". Designazione dell'Autorità per i controlli sul Reach della Regione Umbria.

Il regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, di seguito denominato regolamento Reach, che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, ha l'obiettivo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato europeo, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione. Si applica in tutti gli Stati membri a partire dal 1° giugno 2007 ed obbliga produttori, importatori ed utilizzatori di sostanze chimiche, sia singole, sia contenute in miscele ed articoli, alla registrazione e valutazione di tutte le sostanze prodotte e importate in quantità superiore ad una tonnellata annua e all'autorizzazione di quelle più pericolose. Per la prima volta la responsabilità per la produzione e l'uso di sostanze chimiche sicure per la salute e l'ambiente non ricade più sulle autorità pubbliche, ma sull'industria nel suo complesso, che dovrà fornire dati sui pericoli e valutare i rischi connessi all'uso delle sostanze.

L'intero sistema è applicabile sia alle sostanze prodotte in Europa, sia alle sostanze prodotte in Paesi terzi e importate in Europa come tali o sotto forma di miscele e articoli. La credibilità dell'intero sistema normativo dipenderà in buona parte da un efficace sistema di vigilanza e controllo.

Il sistema Reach prevede l'istituzione presso ciascuno Stato membro di "autorità nazionali competenti" per adempiere agli obblighi previsti dal regolamento e per cooperare con l'Agenzia e la Commissione europea nell'applicazione del regolamento stesso. In Italia, ai sensi della legge 6 aprile 2007, n. 46, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, è stato designato quale autorità competente nazionale il Ministero della Salute, che opera d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo economico e il Dipartimento per le Politi-

che comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinandosi con le Regioni e Province autonome. Per gli aspetti tecnico-scientifici l'Autorità competente si avvale del supporto del Centro nazionale sostanze chimiche dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale.

Il decreto ministeriale 22 novembre 2007 avente per oggetto: "Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento CE n. 1907/2006", prevede la definizione di un apposito accordo tra lo Stato, le Regioni e Province autonome per definire le modalità di esecuzione dei controlli ufficiali, finalizzati alla verifica dell'attuazione del regolamento Reach.

La Conferenza Stato/Regioni, in data 29 ottobre 2009 ha sancito l'accordo concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee d'indirizzo per l'attuazione del regolamento Reach, nel rispetto della normativa concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Secondo quanto disposto nel punto 3.3 dell'*Allegato A* all'Accordo sopra citato, entro 90 giorni dalla sua pubblicazione, le Regioni e le Province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano l'Autorità per i controlli sul Reach e le articolazioni organizzative territoriali che effettuano il controllo e ne danno contestualmente comunicazione all'Autorità competente nazionale.

Quindi si propone di individuare quale Autorità regionale per l'adempimento dei compiti istituzionali per l'attuazione del regolamento Reach ed in particolare per le competenze di programmazione, coordinamento ed indirizzo inerenti i controlli ufficiali, la formazione e l'informazione, la Direzione regionale Sanità e servizi sociali. Le istituzioni preposte alle attività di controllo sono da individuare nei servizi competenti dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e nell'ARPA.

Il punto 4 dell'*Allegato A* all'Accordo Stato/Regioni del 29 ottobre 2009 sopra citato prevede che le regioni e le province autonome si avvalgano di un gruppo tecnico di esperti che operano a supporto del Coordinamento Interregionale della Prevenzione (CIP) per le tematiche inerenti il regolamento Reach. Nell'ambito del CIP, già dall'anno 2007 è stato costituito il gruppo tecnico di esperti per l'attuazione del Reach, nominati dalle regioni e province autonome ed appartenenti alle medesime regioni e province o alle Aziende sanitarie locali, o alle Agenzie regionali o provinciali per la protezione ambientale. Come referente per la Regione Umbria, tramite comunicazione del 29 marzo 2007 al Coordinatore del CIP, è stata designata la dr.ssa Manuela Mazzanti del Servizio Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell'Azienda USL n. 2.

Si ritiene inoltre che per adempiere alle funzioni di competenza delle regioni e province autonome di programmazione e indirizzo delle attività previste dal regolamento Reach, sia necessario istituire un gruppo di coordinamento tra tutti i soggetti interessati al fine di assicurare un adeguato livello di attuazione del regolamento sul territorio regionale, in particolare per quanto riguarda le attività di ispezione e vigilanza e quelle relative alla formazione degli operatori, all'informazione e all'assistenza alle imprese.

Visto il modello adottato per la costituzione del comitato tecnico di coordinamento nazionale che svolge un'attività di raccordo operativo per gli aspetti connessi all'attuazione del regolamento Reach, tra le amministrazioni centrali, gli organismi tecnici di supporto e le regioni e province autonome, previsto dal D.M. 22 novembre 2007 sopra citato, si propone che il coordinamento regionale sia costituito dai seguenti soggetti:

- n. 1 rappresentante della Direzione regionale Sanità e servizi sociali, con funzioni di coordinatore del gruppo, individuato nel dirigente responsabile del Servizio Prevenzione;
- n. 1 rappresentante della Direzione regionale Ambiente, territorio e infrastrutture;
- n. 1 rappresentante della Direzione regionale Sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro;
- n. 1 rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria;
- il direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL 1;
- il direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL 2;
- il direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL 3;
- il direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL 4.

Perugia, lì 18 gennaio 2010

L'istruttore
F.to GIANFRANCO TANZILLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2010, n. 129.

Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 8 ottobre 2007, n. 1611, concernente: "Linee guida per le Az. USL ai fini della valutazione delle strutture contenenti amianto", nonché linee guida per la microraccolta di materiali contenenti amianto e schema di relazione ex art. 9 legge 257/92.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Maurizio Rosi;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di sopprimere l'*allegato 4* della D.G.R. 8 ottobre